

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

58° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente CARUSO Antonino

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1880-B) CALVI. – *Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

* PRESIDENTE Pag. 3, 5
BUCCIERO (AN) 4

CALLEGARO (UDC)Pag. 4
* CALVI (DS-U) 4
* CENTARO (FI) 3
FASSONE (DS-U) 4
MARITATI (DS-U) 4
TIRELLI (LP) 4
VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 5
ZANCAN (Verdi-U) 3,4
ZICCONI (FI) 4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 6

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 17,50

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1880-B) CALVI. – *Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1880-B, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Avverto i membri della Commissione che si proseguirà con l'esame degli emendamenti presentati. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma anche all'emendamento 1.2.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, richiamandomi alle considerazioni già svolte nella seduta di questa mattina, devo far presente che, dopo aver svolto una approfondita riflessione, ritengo che le problematiche di ordine tecnico e politico da cui hanno tratto origine le proposte contenute negli emendamenti 1.1 e 1.2 siano superabili sul piano interpretativo anche alla luce delle indicazioni dell'articolo 180 del codice penale, come novellato dal disegno di legge in discussione.

Pertanto, ritiro la mia firma dagli emendamenti 1.1 e 1.2.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, sempre convinto della bontà degli emendamenti 1.1 e 1.2, insisto affinché vengano posti in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Gli articoli 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, la mia contrarietà all'articolo 1 non mi fa dimenticare l'apprezzabile novità prospettata dall'articolo 2, che interviene sull'articolo 165 del codice penale, novità tra l'altro già approvata dal Senato.

Il bilanciamento tra i due articoli mi porta, quindi, a votare a favore del disegno di legge al nostro esame.

CALVI (*DS-U*). Intervengo anche per ragioni istituzionali.

Questa mattina ho esplicitato le ragioni per le quali non voterò, dopo aver lamentato il fatto che l'ispirazione iniziale del disegno di legge in esame è stata stravolta dai vari passaggi del provvedimento tra Camera dei deputati e Senato.

Desidero aggiungere in qualità di Capogruppo che gli altri colleghi del mio Gruppo sono liberi di votare non secondo le mie indicazioni, ma secondo la propria coscienza.

BUCCIERO (*AN*). Voterò con entusiasmo il provvedimento in esame.

TIRELLI (*LP*). Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

ZICCONI (*FI*). Voterò a favore del disegno di legge.

CALLEGARO (*UDC*). Il mio voto sarà favorevole.

FASSONE (*DS-U*). Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge al nostro esame.

MARITATI (*DS-U*). Anch'io voterò a favore.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,55.

ALLEGATO

Disegno di legge n. 1880-B

d'iniziativa del senatore Calvi

Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato**Articolo 1****Art. 1.**

1. All'articolo 163 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;

c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecu-

niaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno».

EMENDAMENTI

1.1

CENTARO

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«*aa*) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

1.2

CENTARO

Sostituire al comma 1 le lettere a), b) e c) con la seguente:

«*a*) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

Articolo 2

Art. 2.

1. All'articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono inserite le seguenti: «, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa»;

b) al secondo comma, le parole: «, salvo che ciò sia impossibile» sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163».

EMENDAMENTO

2.0.1

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 168-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti relative alla sospensione condizionale della pena si applicano altresì nei casi in cui l'articolo 163 prevede la sospensione della pena detentiva, ad eccezione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 167 limitatamente all'esecuzione della sola pena pecuniaria"».

Articolo 3**Art. 3.**

1. All'articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»;

b) al secondo comma, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno otto anni»;

c) al terzo comma, la parola: «, parimenti,» è soppressa;

d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo».

Articolo 4**Art. 4.**

1. All'articolo 180 del codice penale le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Articolo 5**Art. 5.**

1. Dopo l'articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

Articolo 6**Art. 6.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

